

ACCORDO DI FINANZIAMENTO

(ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 7, del Regolamento UE n. 1303/2013)

TRA

la **REGIONE CALABRIA**, con sede legale in Catanzaro, Viale Europa, Località Germaneto, codice fiscale 02205340793, rappresentata dal Dott., codice fiscale, domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione Calabria, in qualità di Direttore Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico e Attrattori Culturali",

E

la **FINCALABRA SpA**, con sede legale in Catanzaro, Località Germaneto, Viale Europa snc c/o Cittadella regionale, numero di codice fiscale, di partita IVA e di iscrizione nel Registro delle Imprese di Catanzaro 01759730797, rappresentata dall'Avv. Alessandro Zanfino, codice fiscale ZNFLSN78C19D086I, domiciliato per la carica presso la sede legale, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della predetta società

VISTO

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 187 del 26 giugno 2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra le imprese beneficiarie e l'Autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014;
- Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decisione della Commissione europea C(2021) 8655 - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) – Italia Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027);
- Raccomandazione della Commissione n. 361 del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Decreto del Ministro Attività Produttive 18 aprile 2005 recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI”;
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 concernente il Codice dei contratti pubblici;

- il Decreto Legislativo n. 175/2016 concernente il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e disciplinante la procedura negoziale di concessione degli aiuti;
- Delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021. Disposizioni quadro per il Piano Sviluppo e Coesione, pubblicata in GURI del 16/06/2021;
- Delibera CIPESS n. 14 del 29/04/2021 "Approvazione del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria, pubblicata in GURI n. 190 del 10/08/2021;
- D.G.R. n. 279 del 09 giugno 2021 - Aggiornamento Linee guida per l'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato;
- art.44 c.7 del Decreto Legge n.34/2019 convertito in legge n.58/2019;
- D.G.R. n.124 del 15/4/2021 "Piano Sviluppo e Coesione (PSC). Art.44 del Decreto legge 34/2019 convertito in legge n. 58/2019 e s.m.i. e art.242 del Decreto legge 34/2020 convertito in legge 77/202. Atto di indirizzo per gli adempimenti nelle more dell'approvazione del PSC";
- D.G.R. n. 485 del 22/11/2021- Delibere CIPESS n.2/2021 e n.14/2021. Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria. Individuazione Organismo di certificazione del PSC a norma del punto 3 della Delibera CIPESS n.2/2021 e Istituzione del Comitato di Sorveglianza del PSC a norma del punto 4 della Delibera CIPESS n.2/2021.
- D.G. R. n. 119 del 28/03/2022 Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria Approvato con Delibera Cipess n. 14 del 29 Aprile 2021 – (G.U. SG Nr. 190 del 10.08.2021). Sezione Ordinaria. Riprogrammazione Risorse FSC. Presa d’atto determinazioni del CDS PSC Calabria
- D.G.R. n. 447 del 30/09/2022 - Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria Approvato con Delibera Cipess n. 14 del 29 Aprile 2021 – Pubblicata su G.U. Serie Generale Nr. 190 del 10.08.2021. Indirizzi Relativi alla Riprogrammazione delle risorse Sezione Ordinaria;
- D.G.R. n. del - Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Calabria Variazione del Piano Finanziario della Sezione Ordinaria. Presa d’atto determinazioni del CdS;
- D.G.R. n. 84 del 05/03/2019 - “FSC 2014/2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Approvazione del documento ‘Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo’ (Si.Ge.Co.)”

TUTTO CIO' PREMESSO

che costituisce comunque parte integrante e sostanziale del presente Accordo,
si conviene quanto segue:

Art. 1 - Preambolo

Nome del paese/della regione Identificazione dell'autorità responsabile	Regione Calabria Autorità Responsabile del PSC: Dirigente Generale Dipartimento Programmazione Unitaria
Titolo del programma correlato	Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria (PSC) - Delibera CIPESS n. 14 del 29/04/2021 pubblicata in GURI n. 190 del 10/08/2021
Sezione pertinente del programma facente riferimento allo strumento finanziario	PSC – Area Tematica 04 – Settore di intervento 02
Nome del fondo	Fondo Sviluppo e Coesione (<i>provenienza contabile delle risorse: FSC 2000/2006; FSC 2007/2013; FSC 2014/2020</i>)
Identificazione dell'area tematica:	Area Tematica 4
Regioni in cui è attuato lo strumento finanziario	ITF6 – Calabria

(livello NUTS o altro)	
Importo stanziato dall'autorità responsabile per lo strumento finanziario Importo proveniente dai fondi FSC	Fondo Energia Imprese (FEI) € 50.000.000,00 a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria (PSC)
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche (contributo pubblico del programma)	Fondo Energia Imprese (FEI) € 44.825.281,00
Importo proveniente da fonti nazionali private (contributo privato del programma)	N.A.
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche e private al di fuori del contributo al programma	N.A.
Data d'inizio prevista dello strumento finanziario	31/12/2022
Data di completamento prevista dello strumento finanziario	30/04/2024
Recapiti delle persone di contatto per le comunicazioni tra le parti	- Regione Calabria: _____ - Fincalabra S.p.A.: _____

1. Il presente Accordo disciplina la costituzione ed il funzionamento del Fondo Energia Imprese (FEI), a valere sulle risorse del sul Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Calabria (PSC), Area Tematica 4.
2. Lo strumento è finalizzato a:
 - i. sostenere l'intervento finanziario alle PMI in conformità con quanto previsto dall'articolo 37, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, e
 - ii. offrire alle PMI un accesso più agevole a risorse finanziarie, mettendo così a disposizione delle PMI maggiori fondi a condizioni preferenziali in termini di riduzione del tasso di interesse.
3. Il contributo dei programmi dei fondi SIE all'entità delegata FINCALABRA S.p.A. (d'ora in avanti, anche Fincalabra) non esclude finanziamenti disponibili presso altri investitori privati o pubblici.
4. Il presente Accordo disciplina il rapporto tra la REGIONE CALABRIA e FINCALABRA S.p.A. in merito alla gestione ed al monitoraggio dei Fondi sopra richiamati.
5. FINCALABRA S.p.A. svolge il ruolo di entità delegata dei Fondi sopra richiamati, in regime di mandato per conto della REGIONE CALABRIA ma senza spendita del nome. Nell'attuazione delle operazioni FINCALABRA S.p.A. si impegna a:
 - a) garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo di finanziamento;
 - b) definire e predisporre le disposizioni attuative degli strumenti ed i relativi Accordi di investimento con i soggetti beneficiari, in conformità alla strategia di investimento;
 - c) realizzare un'adeguata informazione e pubblicità in conformità alle disposizioni applicabili;
 - d) garantire, nella selezione degli interventi da finanziare, coerenza e conformità con le norme comunitarie (per quanto applicabili anche con riferimento all'art. 6 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 europee, nazionali e regionali, nonché con la disciplina degli aiuti di Stato, per assicurare che i limiti di aiuto di Stato siano rispettati;
 - e) procedere a supportare la REGIONE CALABRIA nel recupero di eventuali perdite a causa di una violazione da parte di un beneficiario dei suoi obblighi derivanti dall'Accordo di investimento.

Art. 2 - Definizioni

1. Di seguito sono indicate le definizioni dei termini e delle espressioni utilizzate nel presente Accordo di finanziamento, fatto comunque salvo il caso in cui il contesto non richieda una diversa interpretazione:
 - a) OdC: Organismo di Certificazione;
 - b) AR: Autorità Responsabile;
 - c) CdS: Comitato di Sorveglianza;
 - d) Costi: Costi e commissioni di gestione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lett. d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 480/2014;
 - e) DG: Direzione Generale;
 - f) Documenti attuativi: Piano aziendale, Avvisi per la selezione delle iniziative;
 - g) Fondo/i: Strumento finanziario ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, costituito ai sensi del presente Accordo di finanziamento;
 - h) FSC: Fondo Sviluppo e Coesione;
 - i) P.M.I.: P.M.I. rispondenti alla definizione di cui alla Raccomandazione (UE) n. 361/2003, nonché di cui all'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - j) PSC: Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria;
 - k) Proventi: Interessi e altre plusvalenze generate ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - l) Destinatario finale: Soggetto che ottiene un sostegno dal/i Fondo/i;
 - m) Regione: Dipartimento "Sviluppo Economico e Attrattori Culturali";
 - n) Si.Ge.Co.: Sistema di Gestione e Controllo.

Art. 3 - Ambito d'applicazione e obiettivo

1. Il Fondo Energia Imprese (FEI) si costituisce come fondo a carattere rotativo, finalizzato a sostenere finanziariamente le PMI, aventi unità operativa in Calabria, nelle proprie capacità competitive e innovative - sia sul mercato locale, che nazionale ed internazionale - articolandosi in una linea dedicata verso investimenti innovativi – in una logica di interazione tra ricerca, innovazione e sviluppo produttivo - e sostenibili, volti all'efficientamento energetico, al risparmio delle risorse e all'approvvigionamento mediante risorse alternative.
2. L'intervento finanziario del FEI è concedibile nella misura del 100% dell'intervento finanziario concedibile (IFC) - pari alla differenza tra il costo totale ammissibile (CT) e le eventuali agevolazioni fiscali (AF) sotto forma di credito d'imposta previsto dalle normative nazionali (con cessione del credito/sconto in fattura) e al netto del risparmio fiscale (RF) - sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 25% e sotto forma di finanziamento a tasso agevolato nella misura del 75%.
3. La strategia di investimento del Fondo Energia Imprese (FEI) è definita come in Allegato B al presente Accordo di finanziamento.

Art. 4 - Obiettivi strategici e valutazione ex ante

1. In coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale del Fondo FSC, con la strategia di investimento degli strumenti finanziari e dei Fondi ad essi collegati e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato, il Fondo Energia Imprese (FEI) erogherà tipologie di sostegno riconducibili a sovvenzioni e prestiti a tasso agevolato.
2. Gli obiettivi strategici, in conformità con la Valutazione ex Ante di cui all'Allegato A al presente Accordo, sono i seguenti:

- a) sostegno alle imprese aventi sede/unità locale in Calabria, nella implementazione e innovazione degli impianti produttivi e nei cicli di processo, miglioramento della sostenibilità dei processi, con introduzione di tecnologie ecocompatibili anche nei comparti tradizionali;
3. Il Fondo offre i prodotti finanziari come definiti in Allegato C al presente Accordo.

Art. 5 - Destinatari finali

4. I destinatari finali sono ammissibili a norma del diritto nazionale e dell'UE, del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria e del presente Accordo di finanziamento, e nello specifico:
 - a) Microimprese, Piccole Imprese e Medie Imprese (PMI), (compresi gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi), quali definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ed all'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014.
 - b) non fanno parte di uno o più settori esclusi ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014¹.
 - c) non sono imprese in difficoltà secondo le norme in materia di aiuti di Stato²;
 - d) non risultano inadempienti o insolventi per quanto riguarda eventuali altri prestiti o contratti di leasing concessi dall'intermediario finanziario o da un altro ente finanziario, a seguito di controlli effettuati conformemente agli orientamenti interni e alla normale politica di credito del Soggetto Gestore.

Art. 6 - Vantaggio finanziario e aiuti di stato

1. Il vantaggio derivante dal contributo pubblico del Programma al Fondo Energia Imprese (FEI) è interamente rivolto ai destinatari finali delle misure di sostegno di cui all'Allegato C al presente Accordo.
2. Gli strumenti di sostegno di cui all'Allegato C sono strutturati in conformità alle disposizioni in materia di aiuti di stato e segnatamente di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) e s.m.i.
3. La modifica della norma di riferimento in materia di aiuti di stato per la concessione dei finanziamenti previsti dal FEI, è oggetto di una eventuale decisione del Comitato degli Investimenti.
4. FINCALABRA S.p.A. assicura sistemi di controllo idonei al rispetto della norma in materia di aiuti di stato applicabile ai finanziamenti concessi dal Fondo Energia Imprese (FEI).

Art. 7 - Politica degli investimenti

1. Ai fini del presente Accordo, FINCALABRA S.p.A. opera in conformità alla Strategia di Investimento riportata nell'Allegato B.
2. Il prodotto finanziario è descritto nell'Allegato C e nell'Allegato B al presente Accordo, e sarà attuato uniformemente su tutto il territorio della regione Calabria.
3. Gli investimenti sono realizzati nei rispetto dei criteri e vincoli indicati nel presente Accordo nei settori indicati all'Allegato C "Descrizione dello strumento".
4. Il Comitato di Investimenti, su proposta di FINCALABRA S.p.A., definisce ulteriori parametri economico-finanziari per l'accesso delle PMI agli interventi finanziari.
5. Il Comitato degli Investimenti, ferma restando il rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di stato e le disposizioni applicabili in materia di Fondi Nazionali e Fondi Strutturali per il periodo di programmazione 2014-2020, anche su proposta di FINCALABRA S.p.A., può rivedere gli ambiti settoriali di intervento del Fondo Energia Imprese (FEI).

¹ Sono esclusi dall'ambito di applicazione: le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli

² Le PMI non devono trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all'Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del Reg. 651/2014 [in alternativa, di non essere in difficoltà al 31/12/2019 e di essere diventata impresa in difficoltà nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021];

Art. 8 - Attività e operazioni

1. Le attività e le operazioni sono descritte nell'Allegato B al presente Accordo.
2. L'effetto leva stimato è quantificato all'Allegato A "Valutazione ex ante" ed è rappresentato dal rapporto tra l'ammontare di risorse di cui potranno beneficiare i destinatari dello SF e l'ammontare investito da parte delle Istituzioni Nazionali (o Europee).
3. FINCALABRA S.p.A., in qualità di Soggetto Gestore del Fondo Energia Imprese (FEI), svolge le attività necessarie alla attuazione, alla gestione ed al monitoraggio delle misure di finanziamento di cui all'Allegato C, in particolare:
 - a) Definizione e pubblicazione degli avvisi pubblici per la selezione delle iniziative;
 - b) Verifica della ricevibilità ed ammissibilità delle domande di intervento finanziario;
 - c) Adozione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni;
 - d) Erogazione delle risorse alle imprese ammesse all'intervento finanziario;
 - e) Controllo e coordinamento delle attività necessarie alla gestione della misura di intervento finanziario;
 - f) Gestione dei rientri dei finanziamenti;
 - g) Attività di monitoraggio finalizzate al reporting alla REGIONE CALABRIA delle performance del Fondo Energia Imprese (FEI), del raggiungimento dei target e in generale dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Fondo;
 - h) Esame delle controdeduzioni e svolgimento dei controlli di cui all'articolo 11 del presente Accordo.
4. Le procedure di recupero sono specificate nell'Allegato D ove è esplicitato anche che, in caso di default, la dotazione finanziaria sarà restituita a FINCALABRA S.p.A. al termine delle procedure di recupero.
5. La remunerazione della liquidità e gli incassi relativi al capitale e interessi sul finanziamento erogato vanno ad incrementare la dotazione del Fondo.

Art. 9 - Risultati attesi

1. Il Fondo Energia Imprese (FEI) contribuisce al raggiungimento dei risultati attesi dell'area tematica 04.02 "Energia rinnovabile" del Piano Sviluppo e Coesione (PSC), in particolare dell'obiettivo 04.01.01 "Riduzione dei consumi energetici e integrazione fonti rinnovabili".
2. In particolare, per quanto ai risultati attesi, l'obiettivo è un incremento della capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili (MW). Il Fondo contribuisce al perseguimento degli indicatori di risultato ed indicatori di output del PSC.
3. FINCALABRA S.p.A. produce, nell'ambito della relazione di cui al successivo articolo 21, comma 3, lettera c), del presente Accordo, le informazioni relative al raggiungimento dei risultati attesi di cui al precedente comma.
4. Per quanto attiene la valutazione della performance si rimanda al successivo articolo 22 del presente Accordo.

Art. 10 - Ruolo e responsabilità dell'Ente Gestore

1. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1), del Regolamento (UE) n. 480/2014, FINCALABRA S.p.A. provvede a che:
 - a) i destinatari finali che ricevono sostegno dallo strumento finanziario siano selezionati tenendo in debita considerazione la natura dello strumento finanziario e la potenziale validità economica dei progetti di investimento da finanziare;
 - b) la selezione dei destinatari finali che ricevono un sostegno è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di interesse;

- c) i destinatari finali siano informati del fatto che l'intervento finanziario è erogato nell'ambito del PSC dai fondi FSC;
 - d) lo strumento finanziario fornisca sostegno in modo proporzionato e con il minor effetto distorsivo possibile sulla concorrenza, così come previsto nell'Allegato B "Piano aziendale".
2. FINCALABRA S.p.A. garantisce che l'Autorità di gestione non possa essere chiamata a rispondere per somme eccedenti l'importo da essa impegnato a favore dello strumento finanziario.
 3. FINCALABRA S.p.A. è responsabile del rimborso dei contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e ad altre plusvalenze generate da tali contributi.
 4. FINCALABRA S.p.A. non è tuttavia responsabile del rimborso degli importi di cui al precedente comma, a condizione che dimostri che, in relazione a una determinata irregolarità, siano cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'irregolarità si è verificata al livello dei destinatari finali;
 - b) gli importi viziati da irregolarità non hanno potuto essere recuperati benché FINCALABRA S.p.A. abbia fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.
 5. FINCALABRA S.p.A. adotterà le risoluzioni espresse dal Comitato degli Investimenti, in particolare astenendosi dall'eseguire le attività su cui la REGIONE CALABRIA e il Comitato degli Investimenti abbiano espresso parere contrario.
 6. FINCALABRA S.p.A. non è responsabile per i risultati economici e per gli impatti realizzati dalle iniziative finanziate.
 7. La responsabilità di FINCALABRA S.p.A. è limitata ai casi di dolo o colpa. FINCALABRA S.p.A. non è responsabile nei confronti della REGIONE CALABRIA per i danni indiretti.
 8. La responsabilità di FINCALABRA S.p.A. è esclusa per qualsiasi provvedimento adottato sulla base delle direttive impartite dalla REGIONE CALABRIA e/o dal Comitato degli Investimenti.
 9. Fermi restando gli impegni di FINCALABRA S.p.A. alla realizzazione delle operazioni, la REGIONE CALABRIA si impegna a tenere manlevata ed indenne FINCALABRA S.p.A. da qualsiasi onere, costo e responsabilità della stessa FINCALABRA S.p.A. relativi a diritti vantati da terzi nei confronti di FINCALABRA S.p.A., qualora questi siano dovuti a causa del perseguimento delle operazioni. Tale obbligo della REGIONE CALABRIA sussiste solo nel caso in cui tali costi, oneri e responsabilità non siano stati determinati da dolo, colpa grave o omissioni di FINCALABRA S.p.A., e che quest'ultima si sia comunque diligentemente difesa dalle contestazioni addebitate.

Art. 11 - Gestione e audit dello strumento finanziario

1. La gestione del Fondo Energia Imprese (FEI) è coordinata dal Comitato degli Investimenti di cui all'articolo 19.
2. L'Autorità Resposanbile del PSC garantisce che:
 - a) l'operatività del Fondo Energia Imprese (FEI) sia conforme alla legislazione applicabile, alla strategia del PSC, alla strategia di investimento del Fondo Energia Imprese (FEI) e al presente Accordo di finanziamento;
 - b) la spesa ammissibile dichiarata sia giustificata da un'adeguata documentazione di supporto;
 - c) le verifiche di gestione siano effettuate nel corso dell'intero periodo di operatività dei Fondi in conformità all'articolo 125, paragrafo 4), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. I documenti giustificativi delle spese dichiarate come spese ammissibili sono conservati, dalla AR e da FINCALABRA S.p.A. nel rispetto delle reciproche competenze, per dimostrare l'impiego dei fondi per le finalità previste, la conformità alla legislazione applicabile ed ai criteri ed alle condizioni di finanziamento nel quadro del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria.

4. Tali documenti dovranno essere disponibili per le verifiche circa la legittimità e regolarità delle spese dichiarate.
5. I documenti giustificativi che consentono la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione e delle condizioni di intervento finanziario comprendano almeno:
 - i. documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario;
 - ii. documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario, le spese ammissibili nell'ambito dei programmi e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno del Programma e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno del Programma in conformità agli articoli 43 e 44 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - iii. i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche;
 - iv. i documenti attestanti la conformità agli articoli 43, 44 e 45 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - v. i documenti relativi all'uscita dallo strumento finanziario e alla sua liquidazione;
 - vi. i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;
 - vii. i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi piani aziendali e, se del caso, conti annuali di periodi precedenti;
 - viii. le check-list di controllo e le relazioni predisposte da FINCALABRA S.p.A. di cui all'articolo 21 del presente Accordo;
 - ix. le dichiarazioni rilasciate in relazione agli aiuti e le dichiarazioni rilasciate dai Destinatari finali ai fini dell'accesso alle misure di intervento finanziario;
 - x. gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario a favore dei destinatari finali;
 - xi. le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato utilizzato per la finalità prevista;
 - xii. le registrazioni dei flussi finanziari tra l'AR e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i suoi livelli e fino ai destinatari finali;
 - xiii. le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del programma erogato a favore del destinatario finale.
6. Le piste di controllo da utilizzarsi sono quelle definite all'articolo 21, comma 5, del presente Accordo.
7. Gli strumenti di controllo e monitoraggio del Fondo Energia Imprese (FEI) sono:
 - a) controlli amministrativo-documentali;
 - b) visite di controllo;
 - c) relazioni periodiche.
8. La documentazione necessaria al corretto monitoraggio del Fondo Energia Imprese (FEI), di cui al comma 5 ed al comma 8, viene custodita anche su supporto informatico.
9. L'AR del PSC verifica la regolare implementazione del Fondo Energia Imprese (FEI), svolgendo le funzioni previste dai Regolamenti e declinate nel presente Accordo di finanziamento.
10. La REGIONE CALABRIA svolge i seguenti compiti, ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013:
 - a) coordina e indirizza la gestione dei Fondi con il supporto del Comitato degli Investimenti;
 - b) approva i documenti strategici e attuativi dei Fondi;
 - c) approva le relazioni di attuazione di cui all'articolo 21, sentito il Comitato di coordinamento

Art. 12 - Contributo del programma

1. Le risorse in dotazione al Fondo Energia Imprese (FEI), vengono trasferite in funzione delle necessità operative, su conti correnti bancari specificamente dedicati e costituiscono depositi vincolati per l'esecuzione delle attività previste per la gestione degli stessi, in conformità con il dettato dell'articolo 38, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. La REGIONE CALABRIA trasferisce al Fondo Energia Imprese (FEI), dopo la firma del presente Accordo, come previsto dall'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con le modalità di cui all'articolo 13, una quota della dotazione finanziaria di cui al successivo comma 6.
3. La REGIONE CALABRIA si impegna affinché i fondi disponibili, tenuto conto delle esigenze di bilancio della REGIONE CALABRIA e di avanzamento del PSC, siano trasferiti tempestivamente nei Conti Correnti del Fondo Energia Imprese (FEI), al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi e di consentire a FINCALABRA S.p.A. la gestione corretta del Fondo Energia Imprese (FEI). La REGIONE CALABRIA è tenuta a compiere tutte le azioni necessarie affinché i versamenti siano effettuati in conformità alla normativa nazionale sui Fondi FSC, comunitaria sui Fondi SIE e ad ogni altro Regolamento dell'Unione Europea riguardante gli strumenti finanziari.
4. La REGIONE CALABRIA potrà incrementare la dotazione del Fondo Energia Imprese (FEI) con ulteriori risorse.
5. Le risorse trasferite dalla REGIONE CALABRIA per la costituzione del Fondo Energia Imprese (FEI) rappresentano un deposito vincolato per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.
6. Le risorse a disposizione del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI) risultano le seguenti: € 44.825.281, a valere sull'Area Tematica 4, Settore intervento 02 del PSC.

Art. 13 - Pagamenti

1. L'AR verificherà che la REGIONE CALABRIA provveda a versare sui conti correnti costituiti secondo quanto disciplinato nel presente Accordo, l'importo stanziato, anche in tranche nel rispetto dei massimali di cui all'articolo 41 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e sulla base di quanto esposto in Allegato B al presente Accordo. La documentazione giustificativa di tali versamenti è conservata dall'AR e da FINCALABRA S.p.A.
2. L'AR effettua accertamenti sul rispetto degli obiettivi di interesse pubblico previsti dal presente Atto, sulle eventuali irregolarità riscontrate e sul raggiungimento degli obiettivi.
3. L'AR procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione ad eventuali irregolarità individuate. La rettifica finanziaria consiste in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del POR erogato allo strumento finanziario.
4. L'AR tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità ed apporta una rettifica proporzionale, informando il Comitato degli Investimenti.
5. Il contributo soppresso mediante apposito atto amministrativo rientra nella dotazione del PSC.

Art. 14 - Gestione dei conti

1. Le Parti concordano che il FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI) sia costituito come "Patrimonio Separato", così come previsto dall'articolo 38, paragrafo 6), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. FINCALABRA S.p.A. attua la gestione contabile del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI) in conformità con quanto stabilito dall'articolo 38, paragrafo 6), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, mediante contabilità separata.
3. Il Conto FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI) deve essere utilizzato, impegnato, gestito o diversamente disposto, separatamente dalle altre risorse di FINCALABRA S.p.A., e deve essere

destinati all'esclusiva realizzazione delle azioni promosse dal FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI), in conformità con quanto disposto dal presente Accordo.

4. FINCALABRA S.p.A. può provvedere all'accensione di ulteriori conti o sottoconti da utilizzarsi per l'attuazione del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI); a tali conti si applicheranno le medesime previsioni di cui al presente articolo.
5. FINCALABRA S.p.A. riceve le risorse finanziarie dal PSC ai fini della realizzazione delle finalità sottostanti alla costituzione del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI), ivi compresi i contributi nazionali e regionali, nonché le altre somme eventualmente previste nel presente Accordo.
6. Le operazioni consentite a valere sul Conto FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI) e su eventuali sottoconti sono le seguenti:
 - a) operazione da effettuare in relazione ai progetti approvati ed ai costi ammissibili, secondo quanto disposto dal presente Accordo;
 - b) gestione dei flussi interbancari per le erogazioni e gli incassi, questi ultimi eventualmente mediante sistemi di addebito automatico da parte dei destinatari finali;
 - c) pagamenti dei costi, in conformità con quanto stabilito al successivo articolo 15;
 - d) operazioni di giroconto tra i conti correnti, al fine della corretta imputazione e rendicontazione dell'operatività del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI);
 - e) qualsiasi altra operazione non prevista ai precedenti punti, espressamente autorizzata, in forma scritta, dalla REGIONE CALABRIA.
7. FINCALABRA S.p.A., con riferimento alle somme trasferite sui conti di cui al comma 6, assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 821/2014.
8. FINCALABRA S.p.A. provvederà a fornire, nelle relazioni periodiche di cui all'articolo 21, informazioni sulle disponibilità dei conti correnti di cui al precedente comma 6, distinti per singola operazione come individuate ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 821/2014.
9. Gli interessi e le altre plusvalenze generate sono utilizzati per le stesse finalità, compreso il rimborso dei costi di gestione e le spese erogate o, in caso di chiusura dello strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o forme di sostegno conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito di una priorità o di una misura, fino al termine del periodo di ammissibilità.

Art. 15 - Costi amministrativi

1. La REGIONE CALABRIA riconosce che l'esecuzione dell'operazione comporterà dei costi per FINCALABRA S.p.A., ed accetta di assumere tali costi applicando quanto in merito previsto dalla normativa comunitaria sui Fondi SIE.
2. I costi di cui al precedente comma maturano a partire dalla data della firma del presente Accordo.
3. I costi che possono essere dichiarati come spese ammissibili sono quelli previsti a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed entro i massimali previsti dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (UE) n. 480/2014.
4. La REGIONE CALABRIA informa il Comitato di Sorveglianza del PSC, in merito alle disposizioni che si applicano al calcolo dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione allo strumento finanziario. L'AR produce al Comitato di Sorveglianza relazioni periodiche sui costi e sulle commissioni di gestione effettivamente pagati negli anni precedenti.
5. I costi sono prelevati dai fondi disponibili nei conti a seguito di esplicita approvazione da parte della REGIONE CALABRIA, sentito il Comitato degli Investimenti, delle relazioni presentate da FINCALABRA S.p.A.
6. FINCALABRA S.p.A. e la REGIONE CALABRIA hanno il dovere di vigilare affinché il totale dei costi eleggibili non eccedano i massimali previsti nell'atto delegato agli articoli 12 e 13 del

Regolamento (UE) n. 480/2014, e secondo quanto disciplinato nell'articolo 42, paragrafo 5), del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

7. Le parti concordano che spetterà a FINCALABRA S.p.A. il rimborso dei costi sostenuti per la gestione del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI), da determinarsi secondo la metodologia di rendicontazione approvata dal Comitato degli Investimenti su proposta di FINCALABRA S.p.A. da formularsi entro 60 giorni dalla stipula del presente Accordo.

Art. 16 - Durata e ammissibilità delle spese alla chiusura

1. Il presente Accordo entra in vigore a partire dalla data della sua sottoscrizione e, salvo recesso anticipato a norma del presente articolo, resta in vigore fino alla data della presentazione della relazione finale di attuazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Calabria. Entro 6 mesi antecedenti la fine di tale periodo, le parti potranno concordare una possibile estensione della durata del presente Accordo per un ulteriore periodo da concordare.
2. Nel periodo di validità del presente Accordo, ciascuna delle parti può in qualsiasi momento risolvere il presente Accordo con effetto immediato, comunicando all'altra parte la causa di risoluzione. In particolare, e fatte salve le generalità dei motivi, entrambe le parti possono dichiarare un recesso per giusta causa nei seguenti casi:
 - a) la REGIONE CALABRIA può dichiarare un recesso per giusta causa in caso di:
 - i. omissione da parte di FINCALABRA S.p.A. nel rispetto delle strategie di cui alla strategia d'investimento (Allegato B);
 - ii. omissione da parte di FINCALABRA S.p.A. nel soddisfare un obbligo sostanziale derivante dal presente Accordo.
 - b) FINCALABRA S.p.A. può dichiarare il suo recesso per giusta causa nel caso in cui la REGIONE CALABRIA non abbia soddisfatto uno o più obblighi sostanziali derivanti dal presente Accordo, nel caso in cui tale mancanza impedisca a FINCALABRA S.p.A. di esercitare la corretta gestione del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI).
3. I recessi intervengono se una delle parti invia all'altra una comunicazione circa le cause sopra richiamate e la parte che la riceve non provvede a rimuovere ed eliminare tali cause ostative entro il termine massimo di sessanta giorni a far data dal ricevimento della comunicazione medesima. In caso di risoluzione per giusta causa, l'Accordo potrà essere risolto a seguito di un preavviso di sei mesi di una delle parti.
4. In caso di risoluzione del presente Accordo, tutti gli importi relativi ai costi di gestione, ai quali FINCALABRA S.p.A. ha diritto in relazione a periodi precedenti la data di efficacia della risoluzione, sono esigibili e pagabili così come sono altrettanto esigibili e pagabili i costi maturati per le attività svolte, anche se riferibili a periodi successivi alla data di efficacia della risoluzione. FINCALABRA S.p.A. dovrà restituire, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota dei costi di gestione riscossi ma non maturati che riguardano il tempo intercorrente tra la data di recesso o risoluzione e la data di scadenza fissata per l'Accordo.
5. Alla scadenza o risoluzione del presente Accordo, le risorse del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI) sono restituite alla REGIONE CALABRIA o ad un ente nominato dalla REGIONE CALABRIA, ed accreditati in un conto bancario comunicato dalla REGIONE CALABRIA. Tutte le spese sostenute da FINCALABRA S.p.A. in relazione a tale trasferimento sono a carico della REGIONE CALABRIA e devono essere trattenute dal FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI) prima che siano restituiti.
6. Nel caso in cui si verifichi una situazione eccezionale o evento imprevedibile (un "evento di forza maggiore") al di fuori di qualsiasi controllo delle parti, che impedisca a una di loro di assolvere uno degli obblighi previsti dal presente Accordo, la parte coinvolta nell'evento deve informare l'altra senza ritardo mediante avviso scritto indicando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili.

7. Le risorse allocate al FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI), così come i rimborsi, i recuperi, gli interessi generati, le plusvalenze ed ogni altro tipo di rendimento sono di competenza della REGIONE CALABRIA e vengono impiegati secondo quanto disposto dagli articoli 43, 44 e 45 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per incrementare la dotazione del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI), o di altri strumenti finanziari o comunque per le finalità del PSC.
8. Le risorse ancora disponibili alla chiusura del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI) vengono impiegate con le stesse modalità e per le stesse finalità descritte in precedenza.

Art. 17 - Riutilizzo delle risorse erogate dall'Autorità Responsabile (compresi gli interessi maturati)

1. Gli interessi generati dalla giacenza nei conti correnti sono destinati all'incremento del capitale del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI), in conformità all'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, salvo diversa disposizione comunicata dalla REGIONE CALABRIA a FINCALABRA S.p.A.
2. Le risorse rimborsate allo strumento finanziario sono riutilizzate, per il periodo di ammissibilità del presente Accordo, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nell'ambito dello stesso o di altri strumenti finanziari della REGIONE CALABRIA.
3. Le risorse restituite allo strumento durante il periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che sono imputabili al sostegno del PSC al Fondo Energia Imprese (FEI), sono utilizzate conformemente alle finalità del programma nell'ambito del medesimo strumento finanziario o in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.
4. Gli eventuali importi recuperati e le detrazioni delle perdite e gli eventuali pagamenti di interesse saranno utilizzati in conformità con quanto disciplinato agli articoli 44 e 45 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
5. Le parti espressamente convengono che l'importo del debito di FINCALABRA S.p.A. a titolo di rimborso del finanziamento è progressivamente ridotto in misura pari alle perdite subite a seguito di eventuali inadempienze dei beneficiari.
6. FINCALABRA S.p.A. comunicherà l'entità delle perdite e la conseguente consistenza delle somme residue del finanziamento nell'ambito della Relazione di attuazione annuale di cui al successivo articolo 21, comma 3, lettera c).

Art. 18 - Restituzione del capitale

1. Il finanziamento verrà restituito in un'unica soluzione dopo la scadenza del presente Accordo.

Art. 19 - Governance dello strumento finanziario

1. E' istituito, nell'ambito del presente Accordo, un Comitato degli Investimenti al fine di controllare l'applicazione della strategia e la pianificazione degli investimenti, e per assicurare la conformità delle operazioni con gli obiettivi del PSC ed i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza.
2. Al fine di favorire l'efficienza del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI), la REGIONE CALABRIA accetta espressamente, per tutte le questioni relative all'attuazione del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI), e che rientrano nell'ambito di applicazione del presente Accordo, di poter esprimere con l'Autorità Responsabile le proprie posizioni attraverso il Comitato degli Investimenti.
3. Le Parti riconoscono che la delega di cui sopra ha effetto esclusivamente per le finalità del presente Accordo e per la governance del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI), e che la stessa non

limita i poteri e le responsabilità attribuite, alla REGIONE CALABRIA e all'Autorità Responsabile, dalle norme sul PSC e dai Regolamenti UE sui Fondi strutturali.

4. Il Comitato degli Investimenti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Direttore Generale del Dipartimento "Sviluppo Economico e Attrattori Culturali" tra i Dirigenti/Funzionari della REGIONE CALABRIA. FINCALABRA S.p.A. ha il diritto di designare fino a due rappresentanti che partecipano alle sedute del Comitato degli Investimenti in qualità di osservatori, che non saranno membri del suddetto Comitato e, quindi, non hanno diritto di voto. Gli osservatori riceveranno le stesse informazioni scritte che ricevono i membri del Comitato degli Investimenti sulle questioni discusse e/o decise dal Comitato stesso.
5. Il Comitato degli Investimenti ha diritto di designare, di volta in volta, altre persone in qualità di osservatori che potranno dare contributi sui punti posti all'ordine del giorno delle riunioni del Comitato stesso.
6. La durata del mandato di ciascun membro del Comitato e degli osservatori, esclusi quelli designati di volta in volta, è di pari durata a quella del presente Accordo di finanziamento. Se la posizione di un membro cessa per qualunque motivo, la REGIONE CALABRIA provvede senza indugi a nominare un nuovo membro che resterà in carica per la restante durata del mandato del membro sostituito. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, il Comitato degli Investimenti è in grado di svolgere i suoi compiti anche in assenza di sostituzione.
7. La prima nomina dei membri del Comitato degli Investimenti sarà effettuata dopo la sottoscrizione del presente Accordo e prima dell'avvio delle attività del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI).
8. Né i membri del Comitato degli Investimenti, né gli osservatori del Comitato, hanno diritto ad alcun compenso per le funzioni che svolgono e per la partecipazione alle riunioni, salvo il rimborso delle sole spese vive debitamente documentate.
9. Il Comitato degli Investimenti è responsabile per:
 - i. l'approvazione, anche su proposta di FINCALABRA S.p.A., di eventuali modifiche o revisioni della strategia e della pianificazione degli investimenti;
 - ii. l'approvazione, su proposta di FINCALABRA S.p.A., di eventuali modifiche o revisioni delle disposizioni attuative degli strumenti di ingegneria finanziaria;
 - iii. l'adozione dei modelli delle relazioni di cui all'articolo 21, comma 3, degli ulteriori documenti di cui al comma 4 del medesimo articolo 21, e per l'approvazione delle relazioni prodotte da FINCALABRA S.p.A. previste all'articolo 21 del presente Accordo;
 - iv. l'adozione del Regolamento di organizzazione interna di cui il Comitato degli Investimenti ritiene di dotarsi;
 - v. l'approvazione dei regolamenti di attuazione delle misure di sostegno su proposta di FINCALABRA S.p.A. e degli Avvisi/Bandi per la selezione delle operazioni;
 - vi. l'approvazione, su proposta di FINCALABRA S.p.A., della "Carta dei servizi" del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI) relativa alle modalità e standard di qualità che la società si impegna a garantire, con l'intento di monitorare e migliorare costantemente la qualità del servizio;
 - vii. la valutazione delle performance e dell'impatto del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI);
 - viii. l'approvazione delle modalità e degli strumenti di rendicontazione dei costi di cui all'articolo 15 del presente Accordo.
10. Il Comitato degli Investimenti deve, in base alle informazioni fornite da FINCALABRA S.p.A., svolgere i seguenti compiti:
 - a) monitoraggio ordinario delle diverse prestazioni di FINCALABRA S.p.A. sull'attività del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI), degli effetti sull'economia regionale delle Operazioni del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI), in conformità con gli obiettivi del Fondo, del PSC e della Strategia e Pianificazione degli Investimenti;

- b) fornire indicazioni e raccomandazioni di natura generale a FINCALABRA S.p.A. ed alla REGIONE CALABRIA che riguardino le prestazioni dell'attività del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI), ulteriori sviluppi di attività del Fondo e/o ulteriori attività dirette ad ottimizzare l'impatto sull'economia regionale, laddove applicabile, del Fondo e delle relative attività;
11. Il Comitato degli Investimenti deve tenere riunioni con cadenza almeno bimestrale.
 12. Il Presidente convoca le riunioni del Comitato degli Investimenti di sua iniziativa o su richiesta degli altri due membri e/o di FINCALABRA S.p.A.
 13. Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente nominato ed in caso di sua assenza o impedimento dal più anziano degli altri componenti. Le riunioni del Comitato sono valide se sono presenti, anche attraverso una conferenza telefonica o videoconferenza, almeno due dei suoi membri.
 14. Le decisioni del Comitato degli Investimenti sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti ed in caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente.
 15. FINCALABRA S.p.A. può formulare proposte al Comitato degli Investimenti sulle materie di cui al presente articolo.
 16. Il Comitato degli Investimenti può usufruire, per il suo funzionamento, di una struttura amministrativa. I costi e gli oneri di amministrazione riferiti a tale struttura amministrativa sono a carico esclusivo della REGIONE CALABRIA.
 17. Il Comitato degli Investimenti ha facoltà di adottare il proprio regolamento interno che deve essere conforme alle disposizioni del presente Accordo.
 18. Eventuali comunicazioni al Comitato degli Investimenti sono validamente trasmesse all'indirizzo della REGIONE CALABRIA – Dipartimento “Sviluppo Economico e Attrattori Culturali” - c/o Cittadella Regionale – Catanzaro.

Art. 20 - Conflitti di interesse

1. È fatto obbligo al personale di FINCALABRA S.p.A., coinvolto nell'attuazione del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI), di operare secondo quanto previsto dal Codice Etico della stessa FINCALABRA S.p.A. pro - tempore vigente. In particolare è fatto obbligo al personale di FINCALABRA S.p.A. di non assumere funzioni o incarichi che possano dar luogo a un conflitto d'interessi con i loro doveri e compiti, e di dichiarare eventuali conflitti di interessi potenziali che possano nascere durante l'espletamento delle proprie funzioni astenendosi dal processo decisionale sulla materia oggetto dei conflitti d'interessi.

Art. 21 - Relazioni e controllo

1. FINCALABRA S.p.A. si impegna a conservare la documentazione a supporto dell'operatività del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI) secondo le previsioni della normativa europea e nazionale di riferimento, ed a garantire la previsione, nell'ambito dei contratti che regoleranno l'operazione, che le imprese destinatarie degli interventi finanziati dal Fondo siano obbligate a conservare ed a mettere a disposizione della Agenzia per la Coesione, del DipCoe, della Commissione Europea, della Corte dei Conti, del Committente o dei soggetti da questa designati, tutta la documentazione e le scritture contabili inerenti le operazioni stesse, nonché a consentire visite e sopralluoghi nel rispetto della stessa normativa.
2. La REGIONE CALABRIA si impegna a collaborare, per gli ambiti di propria competenza, per le attività di attuazione, gestione del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI) implementate da FINCALABRA S.p.A., garantendo che:
 - i. siano fornite tutte le informazioni necessarie e l'assistenza, in conformità con le ragionevoli richieste da parte di FINCALABRA S.p.A., per consentire alla stessa di svolgere l'attività di

- gestione del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI), in ogni caso in conformità con i termini del presente Accordo e con la normativa di riferimento;
- ii. FINCALABRA S.p.A. sia informata prima che la REGIONE CALABRIA decida di modificare o cambiare qualsiasi legge, regolamento o atto amministrativo che, a parere ragionevole della REGIONE CALABRIA stessa, possa comportare un mutamento di condizioni rispetto alla disponibilità del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI) o alle prestazioni relative ai compiti svolti dallo stesso Fondo, ai sensi del presente Accordo;
 - iii. sia assicurato il rispetto degli obblighi previsti dai Regolamenti UE sui Fondi SIE e dalle altre norme comunitarie e nazionali applicabili, indipendentemente dall'esistenza di specifici compiti del FINCALABRA S.p.A. come previsto dal presente Accordo.
3. Tenuto conto della necessità di assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di monitoraggio e controllo previsti a livello UE e nazionale, FINCALABRA S.p.A. si impegna a redigere e trasmettere al Comitato degli Investimenti ed alla REGIONE CALABRIA, in particolare i seguenti documenti:
- a) per l'acquisizione dei dati per il monitoraggio IGRUE, una relazione con cadenza bimestrale inerente le domande presentate, le agevolazioni concesse, le erogazioni effettuate e le ulteriori informazioni necessarie all'implementazione del sistema di monitoraggio nazionale;
 - b) per la trasmissione dei dati finanziari, una Relazione contenente i dati di monitoraggio finanziario relativamente al Fondo, nonché, con riferimento alle relazioni al 31 gennaio ed al 31 luglio, le previsioni dell'importo delle erogazioni per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo, entro il 20 gennaio, il 20 luglio e il 20 ottobre di ogni anno;
 - c) la trasmissione di una Relazione di Attuazione Annuale, entro il 28 febbraio di ciascun anno di vigenza del presente Accordo, ai sensi delle norme nazionali e comunitarie applicabili. Il Comitato degli Investimenti è tenuto a notificare, entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione, le eventuali obiezioni alla relazione Annuale di ciascun Fondo;
 - d) la trasmissione delle informazioni relative alla predisposizione delle domande di pagamento intermedie e finali da presentare per il rimborso, sulla base delle modalità di calcolo previste dalle norme applicabili, alle scadenze che saranno definite dalla REGIONE CALABRIA in ragione dello stato di avanzamento della spesa del Programma e del livello di spesa raggiunto dallo Strumento;
4. Al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di controllo previsti a livello UE, nazionale e regionale, FINCALABRA S.p.A. predispose ed invia, entro 45 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento, al Comitato degli Investimenti ed alla REGIONE CALABRIA, la lista di controllo del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI), i modelli delle check list per i controlli sulle operazioni di intervento finanziario ed i modelli di Relazione di cui al precedente comma 3.
5. Al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti in materia di controllo previsti a livello UE, nazionale e regionale, FINCALABRA S.p.A. si impegna ad effettuare controlli in loco, a campione, nei confronti dei destinatari finali degli interventi, in misura pari ad almeno il 15% e fino ad un massimo del 30% della spesa sostenuta da ciascun Fondo, ed a fornire, alla REGIONE CALABRIA, con cadenza trimestrale, una relazione dettagliata contenente l'esito delle verifiche svolte, le eventuali azioni di recupero credito attivate, le scadenze nonché la situazione finanziaria degli impieghi, degli impegni e delle disponibilità del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI) compresa la gestione di liquidità.
6. La REGIONE CALABRIA, direttamente o tramite soggetto a ciò autorizzato, si riserva di effettuare in ogni momento controlli documentali ed ispezioni presso FINCALABRA S.p.A., allo scopo di verificare lo stato di attuazione del programma di investimento e delle spese oggetto

dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

7. FINCALABRA S.p.A. si impegna a consentire l'accesso ai documenti relativi alla gestione del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI) ed alle operazioni sottostanti sia ai rappresentanti della REGIONE CALABRIA che di qualsiasi altro organismo di controllo europeo, nazionale o regionale all'uopo preposto secondo la normativa vigente.

Art. 22 - Valutazione

1. La misurazione delle performance e dell'impatto del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI) è svolta dal Comitato di cui al punto 3 dell'Allegato D del presente Accordo.
2. In particolare, ai fini della misurazione dell'impatto si prenderanno in considerazione indicatori di tipo qualitativo e quantitativo (finanziari e non), definiti in coerenza con gli impatti attesi ma anche rispetto ai metodi di rilevazione, in modo da salvaguardare la comparabilità dei dati e dei risultati. Tali indicatori dovranno permettere di misurare anche le ricadute, in termini di esternalità (positive e negative) sul territorio regionale.
3. Il Comitato degli Investimenti si esprime sulle performance e l'impatto del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI), ove lo ritenga opportuno, anche sulla base di specifiche attività di valutazione affidate ad un soggetto terzo indipendente individuato con procedura aperta e non discriminatoria.

Art. 23 - Visibilità e trasparenza

1. FINCALABRA S.p.A. adotta adeguate misure informative e pubblicitarie conformemente alle disposizioni nazionali e dei Regolamenti dei Fondi SIE, al fine di ottemperare alle disposizioni di visibilità degli interventi finanziari.
2. I progetti verranno selezionati mediante la pubblicazione di appositi avvisi in conformità con la legislazione applicabile in materia, con particolare riferimento agli obblighi previsti dalla norma europea in materia di aiuti di stato applicabile relativamente agli obblighi di comunicazione e trasparenza.
3. La divulgazione dell'avvio delle attività del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI) e dei risultati del medesimo avverrà tramite incontri pubblici e attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della REGIONE CALABRIA.
4. FINCALABRA S.p.A. dovrà dare adeguata comunicazione ai destinatari ultimi dei contributi del PSC e sugli adempimenti relativi alla pubblicità ai sensi di quanto previsto dalle norme applicabili.
5. Al fine di garantire un'adeguata informazione e promozione del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI), saranno realizzate dall'AR, con la collaborazione di FINCALABRA S.p.A., azioni informative che coinvolgeranno gli attori presenti sul territorio e che saranno realizzate nell'ambito delle misure e della strategia di comunicazione del PSC e mireranno alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione.
6. Ulteriori attività di informazione e comunicazione sono dettagliate nell'Allegato B "Piano aziendale".

Art. 24 - Esclusiva

1. FINCALABRA S.p.A. è una società per azioni interamente di proprietà regionale e soggetta al controllo della REGIONE CALABRIA ed in possesso dei requisiti necessari per la gestione in house dei Fondi.
2. FINCALABRA S.p.A. concorre, in attuazione dei piani, programmi ed indirizzi della REGIONE CALABRIA, allo sviluppo economico del territorio.

3. FINCALABRA S.p.A., nella sua qualità di società "in house" della REGIONE CALABRIA, è soggetta a poteri di direzione e controllo esercitati dalla REGIONE CALABRIA nell'ambito della normativa di riferimento e disciplinati con appositi atti della Giunta Regionale, pertanto la costituzione di strumenti finanziari può essere prevista solo a seguito di specifico accordo con la medesima REGIONE CALABRIA.

Art. 25 - Risoluzione delle controversie

1. Il presente Accordo è regolato e interpretato in conformità con le leggi vigenti. Per quanto non previsto nel presente Accordo, si rinvia espressamente all'applicazione delle disposizioni del Codice civile e della vigente normativa in materia.
2. Per qualsiasi controversia inerente il presente Accordo, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Catanzaro.

Art. 26 - Riservatezza

1. Ai fini del presente Atto, le Parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati e si impegnano reciprocamente ad osservare quanto prescritto dal DPR 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 concernente il Testo Unico - Codice Privacy.
2. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza ed ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari.
3. Le parti manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con il presente Accordo e su tutti i dati, relativi alla reciproca attività, di cui ciascuna parte venga a conoscenza anche occasionalmente. Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:
 - a) informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;
 - b) informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
 - c) informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
 - d) informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o da disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

Art. 27 - Modifica dell'accordo e trasferimento dei diritti e degli obblighi

1. Qualsiasi notifica o comunicazione fra le Parti deve essere inviata a mezzo PEC e/o raccomandata a/r, ai seguenti indirizzi:

Per la REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Sviluppo Economico e Attrattori Culturali"

Settore n. ___ "_____"

Cittadella regionale – Viale Europa, Località Germaneto – 88100 Catanzaro

PEC:@pec.regione.calabria.it

Per la FINCALABRA S.p.A.

Asset "Incentivi per le Imprese"

Viale Europa, Località Germaneto – 88100 Catanzaro

PEC: fincalabra@pcert.it

Ognuna delle Parti è tenuta a notificare all'altra Parte per iscritto e senza ritardo qualsiasi cambiamento relativo all'indirizzo sopra indicato.

2. Il presente Accordo, unitamente agli Allegati, delinea i compiti e le funzioni di FINCALABRA S.p.A. nell'esercizio delle funzioni di carattere pubblico affidate a quest'ultima e costituisce l'insieme dei diritti e degli obblighi delle Parti relativi alla realizzazione dell'operazione oggetto dell'Accordo.
3. FINCALABRA S.p.A. non potrà trasferire l'insieme dei propri diritti ed obblighi derivanti dalla stipula del presente Accordo senza preventiva autorizzazione da parte della REGIONE CALABRIA, sentito il Comitato degli Investimenti.
4. Le modifiche al presente Accordo devono essere effettuate in forma scritta.
5. Qualora una o più disposizioni stabilite dal presente Accordo divenissero o dovessero essere ritenute invalide o inefficaci, ciò non determinerà l'invalidità o l'inefficacia delle restanti disposizioni del presente Accordo nella misura possibile ai sensi dell'articolo 1419 del Codice civile.
6. Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica delle norme comunitarie che regolano i Fondi SIE o di leggi, regolamenti e atti amministrativi della REGIONE CALABRIA.
7. Il presente Accordo è stato redatto e firmato in due copie in lingua italiana, ognuna delle quali costituisce un originale autentico.

ALLEGATO A: Valutazione ex ante FESR/FSE di cui all'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che giustifica lo strumento finanziario

ALLEGATO B: Piano aziendale dello strumento finanziario, compreso la strategia d'investimento e una descrizione della politica degli investimenti, delle garanzie o dei prestiti

1. La strategia dello strumento finanziario e del Fondo ad esso collegato

La strategia di investimento che guida l'attivazione degli strumenti finanziari col supporto di risorse a valere su fondi nazionali e su fondi sul POR Calabria FESR FSE 2014-2020, come delineata nella Vexa, si incentra sulla costituzione del Fondo regionale di ingegneria finanziaria (FRIF) all'interno del quale si colloca la linea *Fondo per il sostegno alle politiche dell'innovazione e dell'efficienza (Fondo smart & green Calabria)*, oggetto del presente accordo qui denominata "Fondo Energia Imprese" (FEI), con le caratteristiche di seguito descritte.

Fondo Energia Imprese (FEI)

In quadro economico regionale caratterizzato dalla necessità di dare una risposta alle difficoltà connesse al credit crunch e di supportare le imprese nel reperire le risorse, appare strategico attivare strumenti finanziari a supporto dell'accesso al credito delle PMI calabresi ed a sostegno della competitività, anche in una logica di innovazione ed efficienza, e di ricerca di nuove soluzioni che rendano maggiormente sostenibili prodotti e processi e gli investimenti per l'introduzione di tecnologie ecocompatibili anche nei comparti tradizionali. Osservando parametri di coerenza normativa e programmatica, di adeguatezza e strategicità rispetto agli obiettivi del PSC, del POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e della Strategia regionale di specializzazione intelligente, ed a quelli più ampi della Strategia Europa 2020 e di sviluppo sostenibile e durevole, viene costituito il Fondo Energia Imprese (FEI).

Il Fondo Energia Imprese (FEI) si costituisce come fondo a carattere rotativo, finalizzato a sostenere finanziariamente le PMI, aventi unità operativa in Calabria, nelle proprie capacità competitive e innovative - sia sul mercato locale, che nazionale ed internazionale - articolandosi in una linea dedicata verso investimenti innovativi - in una logica di interazione tra ricerca, innovazione e sviluppo produttivo - e sostenibili, volti all'efficientamento energetico, al risparmio delle risorse e all'approvvigionamento mediante risorse alternative.

Il Fondo FRIF ha l'obiettivo di supportare le imprese calabresi nella crescita e nel rafforzamento di attività imprenditoriali - anche in risposta ai gravi turbamenti dell'economia derivanti anche dalla crisi energetica conseguente al conflitto russo-ucraino - nella implementazione ed innovazione degli impianti produttivi e nei cicli di processo. Il FEI funge così anche da leva per il contrasto alla riduzione della liquidità delle imprese come conseguenza dell'aumento dei costi energetici, della contrazione dei fatturati dovuti alla guerra e alle sanzioni correlate, all'allungamento dell'incasso dei crediti, all'appesantimento del ciclo economico e all'aumento delle insolvenze. In tal modo ne vengono supportati, in un'ottica di miglioramento, i fondamentali di bilancio, così da aggiungere valore al merito di credito delle banche, aumentando conseguentemente le opportunità future di accesso ai finanziamenti.

Il Fondo Energia Imprese (FEI), così articolato e come appena descritto nelle sue linee specifiche di attività, appare coerente con l'impianto programmatico di riferimento, ed in particolare con l'area tematica 04 del PSC, nonché con l'eventuale sostegno dell'Asse 3 (OT3FESR) "Competitività dei sistemi produttivi", di diretto interesse per gli strumenti finanziari evidenziati nella VEXA.

2. Obiettivi e risultati attesi

Come specificato nella Vexa, il *Fondo per il sostegno alle politiche dell'innovazione e dell'efficienza (Fondo smart & green Calabria)*, qui denominato "Fondo Energia Impresa" (FEI), contribuisce al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla strategia programmatica regionale.

Il FEI esprime un elevato grado di coerenza con quasi tutti gli obiettivi del PSC (area 04) e con l'OS 3.1 che a livello di POR ha previsto l'attivazione di SIF a favore delle imprese. Tale coerenza trova riscontro nel supporto che tale Fondo intende offrire, nelle previsioni, alla crescita delle attività imprenditoriali e degli investimenti in innovazione di impianti produttivi e nei cicli di processo anche attraverso una modernizzazione degli impianti, garantendo nel contempo un migliore accesso al credito da parte delle imprese, contrastandone la riduzione della liquidità.

ALLEGATO C: Descrizione degli strumenti

“FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI)”	
PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) REGIONE CALABRIA AREA TEMATICA 04 – ENERGIA SETTORE DI INTERVENTO 04.02 – ENERGIA RINNOVABILE <u>SCHEMA FONDO/PRODOTTO</u>	
Dotazione iniziale	€ 44.825.281,00
Oggetto e Finalità	<p>Il Fondo, avente carattere rotativo, e da affidare al Soggetto gestore in-house providing Fincalabra Spa tramite Accordo di finanziamento da stipularsi con la Regione Calabria, è finalizzato alla concessione di Interventi finanziari - da effettuarsi, mediante concessione di finanziamento a tasso zero e contributo in conto capitale, in favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI) aventi sede operativa in Calabria - destinati alla creazione di nuova capacità energetica da fonti rinnovabili in risposta al forte incremento dei costi energetici diretta conseguenza, in particolar modo, del perdurante conflitto russo-ucraino che ha generato anche spinte inflazionistiche, rincari sul mercato delle materie prime ed aumento repentino dei tassi di interessi.</p> <p>Il Fondo intende sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili per sole finalità di autoconsumo da effettuarsi all'interno dell'unità operativa in cui viene svolta l'attività produttiva dell'impresa beneficiaria.</p> <p>Gli Interventi finanziari previsti sono, in particolar modo, destinati a garantire le risorse finanziarie necessarie per installare nuova capacità di generazione elettrica al fine di fornire benefici ambientali al territorio regionale e benefici economico-finanziari alle imprese che subiscono effetti negativi connessi all'incremento dei costi energetici da fonti fossili</p>
Imprese beneficiarie e settori di attività ammissibili	Possono presentare domanda di intervento finanziario sul Fondo, le Piccole e Media Imprese (PMI), economicamente e finanziariamente sane secondo parametri prefissati, costituite da almeno 3 anni solari, aventi unità operativa in Calabria ed operanti in tutti i settori di attività (con la sola esclusione delle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio e delle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli)
Interventi ammissibili e finanziamento concedibile	<p>Gli Interventi ammissibili sono finalizzati all'installazione, all'interno dell'unità operativa dell'impresa beneficiaria, di sistemi per la produzione di energia da fonte rinnovabile, forniti da imprese iscritte in appositi pubblici elenchi.</p> <p>L'Intervento finanziario concedibile (IFC) sarà pari alla differenza tra il costo totale ammissibile (CT) e le eventuali agevolazioni fiscali (AF) ricevute dall'impresa beneficiaria sotto forma di credito d'imposta previsto dalle normative nazionali (con cessione del credito/sconto in fattura) ed al netto del risparmio fiscale (RF).</p> <p>L'Intervento finanziario concedibile (IFC=CT-AF-RF) è articolato in:</p> <ul style="list-style-type: none">- finanziamento a tasso zero concedibile in misura pari al 75 % dell'Intervento finanziario concedibile (IFC), rimborsabile in 7 anni, oltre ad un periodo di preammortamento di 12 mesi- contributo in conto capitale concedibile in misura pari al 25 % dell'Intervento finanziario concedibile (IFC) <p>L'Intervento finanziario concedibile (IFC=CT-AF-RF) è compreso tra un importo minimo di € 25.000 ed un importo massimo di € 200.000, e comunque in misura proporzionata alla capacità dell'impresa beneficiaria di far fronte al servizio del debito</p>

Spese ammissibili	<p>Sono ammissibili all'Intervento finanziario, le seguenti tipologie di spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forniture e posa in opera di impianto fotovoltaico, comprensivo di moduli, inverter, strutture di sostegno, manodopera e di quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; - Forniture e posa in opera di sistemi di accumulo per impianti fotovoltaico, comprensivi di manodopera e di quant'altro per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; - Spese tecniche (per progettazione, direzione lavori, ecc.) e costi di allaccio alla rete, nei limiti del 10 % del costo totale ammissibile
Modalità di gestione	<p>L'Accordo di Finanziamento, da stipularsi tra Regione Calabria e Fincalabra SpA, Soggetto gestore del Fondo, fissa le regole di governance, di gestione e di attuazione del Fondo medesimo.</p> <p>La concessione delle agevolazioni avviene tramite la pubblicazione di un apposito avviso pubblico (Regolamento Operativo) che definisce, in particolar modo, le imprese beneficiarie, gli interventi ammissibili e le agevolazioni concedibili</p>
Modalità di erogazione	<p>L'erogazione dell'Intervento finanziario concesso avverrà in due soluzioni di pari importo, di cui: una quota a titolo di anticipazione ed una quota a titolo di saldo finale ad avvenuta ultimazione del progetto di investimento ammesso ad agevolazione</p>
Forma dell'aiuto	<p>Concessione di un aiuto rappresentato dal contributo in conto capitale concedibile e dal contributo in conto interessi sul finanziamento concedibile, quest'ultimo calcolato in Equivalente Sovvenzione Lordo determinato come differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso zero applicabile sul finanziamento concedibile. Gli aiuti sono concessi in conformità con le disposizioni di cui all'art. 41, punto 6), lettera a), del Regolamento (UE) n. 651/2014.</p>
Durata del finanziamento	7 anni, oltre un periodo di preammortamento di 12 mesi
Tasso di interesse del finanziamento	zero
Modalità di rimborso	Rate trimestrali posticipate
Procedura di selezione	La procedura di selezione delle domande presentate è di tipo valutativa a sportello, ai sensi del D.Lgs n. 123/1998

ALLEGATO D: Controllo e Relazioni

1. Premessa

1. Il monitoraggio è il processo deputato alla regolare raccolta ed analisi delle informazioni di carattere finanziario e non finanziario, allo scopo di controllare la performance del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI) e di compararla con gli obiettivi stabiliti, con il budget, nonché di verificarne la conformità con i vincoli normativi e con quelli previsti dall'Accordo di finanziamento.
2. Il processo di monitoraggio è strutturato al fine di garantire che:
 - a) la realizzazione dell'operazione rispetti le condizioni applicabili, ed in particolare la normativa comunitaria sui Fondi SIE, aiuti di stato ed appalti pubblici nonché la normativa nazionale applicabile;
 - b) gli obiettivi stabiliti per la realizzazione dell'operazione siano perseguiti;
 - c) i vincoli imposti alla REGIONE CALABRIA in relazione all'utilizzo dei Fondi FSC, sia in termini di implementazione del sistema di gestione e controllo, sia in termini di implementazione del sistema di monitoraggio, siano correttamente applicati.
3. Il processo di monitoraggio garantisce quanto sopra attraverso un controllo ed una misurazione costante, utilizzando strumenti adeguati ad identificare eventuali deviazioni e/o rischi di non conformità che permettano, qualora necessario, azioni correttive tempestive.

2. Controlli sulle agevolazioni concesse ai destinatari finali

1. L'articolo 11 dell'Accordo di finanziamento contiene le disposizioni ed i requisiti riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle Autorità competenti, per garantire una pista di controllo chiara conformemente alle disposizioni applicabili e all'articolo 40 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Il programma degli investimenti e di spesa deve essere realizzato dalle imprese beneficiarie entro il termine indicato dall'avviso pubblico e l'impresa dovrà presentare a FINCALABRA S.p.A. tutta la documentazione necessaria a dimostrare la corretta realizzazione degli investimenti e delle spese oltre alla conformità degli adempimenti amministrativi eventualmente previsti per l'esercizio dell'attività. Tutte le spese di investimento considerate ammissibili al termine del programma agevolato dovranno essere interamente quietanzate. Tutti i beni oggetto del programma degli investimenti finanziato dovranno essere, entro tale termine, installati e funzionanti.
3. I controlli sulla corretta esecuzione del programma di investimento e di spesa sono effettuati a seguito di verifiche documentali e/o sopralluoghi presso la sede dell'impresa. Nel corso dei controlli sono accertati anche il completamento, la congruità e la funzionalità degli investimenti e delle spese realizzati rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa.
4. FINCALABRA S.p.A. procede ai controlli sulle agevolazioni concesse dai Fondi ai destinatari finali in conformità con le disposizioni fornite dall'Autorità Responsabile e in ragione di quanto disposto dalle proprie procedure interne, in conformità alle piste di controllo come definite nel Si. Ge. Co. del PSC.
5. Per tutti i destinatari finali, FINCALABRA S.p.A. procede alla verifica amministrativa sui destinatari delle agevolazioni mediante controlli documentali. Qualora dal controllo della documentazione presentata dal Beneficiario emergano alcune non conformità o mancanze tali da rendere il risultato del controllo non regolare, lo stesso destinatario può sanare questi elementi carenti (mancanti o incompleti) attraverso la presentazione delle necessarie ed opportune integrazioni. Se il controllo della documentazione integrativa dà esito positivo, il procedimento proseguirà con le modalità del controllo regolare.

6. Se il destinatario finale non produce la documentazione necessaria a sanare le carenze emerse durante il controllo amministrativo documentale, le relative spese saranno considerate non ammissibili con la conseguente rideterminazione del quadro di spesa ammissibile: le agevolazioni potranno quindi essere rideterminate rispetto a quanto inizialmente concesso oppure revocate completamente.
7. Qualora l'importo (oppure l'oggetto) della spesa ritenuta non ammissibile, e quindi decurtata dal programma rendicontato, renda l'intera operazione non ammissibile al contributo, FINCALABRA S.p.A. avvierà il procedimento di revoca delle agevolazioni.
8. Ulteriori verifiche in ordine alla conformità alle norme comunitarie e nazionali delle spese liquidate sono effettuate attraverso verifiche in loco anche su base campionaria di singole operazioni in corso.
9. Il campionamento è effettuato in conformità con le disposizioni fornite dall'Autorità Responsabile.

3. Predisposizione delle relazioni

1. FINCALABRA S.p.A. provvede a trasmettere le Relazioni previste dall'Accordo di finanziamento all'articolo 21.

4. Rendicontazione dei costi sostenuti

1. I costi sostenuti da FINCALABRA S.p.A. per la gestione del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI), sono ammissibili nei limiti previsti dagli articoli 12 e 13 del Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014.
2. FINCALABRA S.p.A. renderà i costi sostenuti per la gestione del FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI), secondo le modalità di rendicontazione approvate dal Comitato degli Investimenti ai sensi dell'articolo 19, comma 9, dell'Accordo di finanziamento.
3. La rendicontazione dei costi sarà effettuata con cadenza semestrale.
4. I costi di gestione sono prelevati dai fondi disponibili del conto bancario intestato al FONDO ENERGIA IMPRESE (FEI), previa approvazione del rendiconto semestrale da parte del Comitato degli Investimenti e dall'AdG ed accreditati sul conto bancario di FINCALABRA S.p.A. relativo alle spese di funzionamento della società

per la REGIONE CALABRIA

per FINCALABRA S.p.A.
